

Oggetto: Parere dell'Organo di Revisione su Verifica degli Equilibri di Bilancio e Variazione di Assestamento Generale di cui verbale n. 23/2019 del 26/07/2019-Controdeduzioni-

Le presenti controdeduzioni si rendono necessarie alla luce del parere sfavorevole, espresso dal Rag. Suppa, Revisore Unico del Comune di Fagnano Castello, pervenuto sabato 27 luglio 2019, fatto immediatamente protocollare, con verbale di cui all' oggetto.

Al fine di superare il parere sfavorevole dei Revisore Unico si evidenzia quanto segue:

- 1) Il primo rilievo riguarda la variazione in aumento del capitolo in entrata 3138/1, che a dire del revisore, non trova corrispondenza con la documentazione inviata.

Correttamente è stata prevista la maggiore entrata che il Comune di Fagnano Castello dovrà recuperare agendo nei confronti del Sig. De Vico Domenico, in forza dell'ordinanza n.838 del 14.3.2019 della Corte di Appello di Catanzaro, con la quale è stato accertato che l'Ente doveva pagare in favore del De Vico la somma di € 1.370,00, quindi inferiore alla somma di € 6.128,79 già versata dal Comune di Fagnano Castello. All'uopo con deliberazione della G.C. n.45 del 4.7.2019 è stato conferito all'avv. Michelangelo Sirena l'incarico di agire nei confronti di De Vico Roberto per il recupero della somma di € 4.758,79.

Analoghe considerazioni valgono per la maggiore entrata a seguito ordinanza n.844 del 18.3.2019 della Corte di Appello di Catanzaro, con la quale è stato accertato che i Signori De Vico Roberto e Pollinzi Francesca hanno diritto solo alla somma di € 6.307,00, quindi inferiore alla somma di € 28.222,19 pagata dal Comune di Fagnano Castello. Anche per questa pratica il Comune di Fagnano Castello ha conferito incarico all'avv. Michelangelo Sirena con deliberazione della G.C. n.46 del 4.7.2019 di agire nei confronti di De Vico Roberto e Pollinzi Francesca per il recupero della somma di € 19.052,29.

Conclusivamente, quale maggiore entrata il Comune di Fagnano Castello ha correttamente previsto le somme che i Signori De Vico e Pollinzi devono restituire perché illegittimamente incassate ed oggi indebitamente trattenute, nonché le somme liquidate a titolo di spese legali, rispettivamente € 1.387,40, oltre accessori di legge, in forza dell'ordinanza n.838/2019 ed € 2.766,00, oltre accessori di legge, in forza dell'ordinanza n.744/2019.

- 2) Viene contestata la previsione inserita nella variazione di bilancio in merito all'emissione del ruolo per tributi pregressi. In questa contestazione viene richiamato il DPR 28.01.1988 n. 43, indicando il metodo dell'accertamento dei tributi secondo i principi richiamati nel DPR n. 43, metodologia questa, precedentemente in uso agli uffici finanziari dei comuni. Forse al Revisore dei Conti sfugge il D.Lgs 118/2011, con il quale è stata variata la contabilità finanziaria degli Enti Locali. Difatti nel predetto

D.Lgs è previsto un nuovo metodo di accertamento delle entrate così come disposto al punto 3.7.1 dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011, secondo cui: " Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento¹, e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo). Per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate. A decorrere dalla data di entrata in vigore di tale principio, le entrate per le quali è già stato emesso il ruolo, ma che non erano state accertate, ritenendo opportuno, per ragioni di prudenza, opportuno procedere all'accertamento per cassa- potranno essere accertate per cassa fino al loro esaurimento. Ai fini di una effettiva trasparenza contabile, si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, tra le Immobilizzazioni o nell'Attivo circolante (a seconda della data del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato. A seguito della riscossione di tali crediti si provvede alla corrispondente riduzione del credito cui l'incasso si riferisce iscritto nello stato patrimoniale. L'importo di tali crediti indicato nello stato patrimoniale è pari a 0 se trattasi di crediti di probabile inesigibilità. L'emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l'accertamento di nuove entrate. Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Sono accertati per cassa anche le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi riguardanti tipologie di entrate diverse dai tributi, esclusi i casi in cui è espressamente prevista una differente modalità di accertamento. Nel caso di avvisi di accertamento riguardanti entrate per le quali non è stato effettuato l'accertamento contabile **alla data di entrata in vigore del DLgs 118/2011**², si procede a tale registrazione quando l'avviso diventa definitivo (sempre se il contribuente non abbia già effettuato il pagamento del tributo). In tal caso l'entrata è imputata alla voce del piano dei conti relativa al tributo considerato riscosso a seguito di attività di verifica e controllo".

- 3) Nel terzo punto il Revisore richiama la movimentazione di un capitolo non inserito nella variazione di bilancio. Già questo fattore dovrebbe far decadere le motivazioni inerenti al parere negativo espresso. Ma ciò che appare allarmante è la richiesta espressa di una diminuzione della somma accertata. Difatti, non si capisce come possa pretendere in questa sede una variazione in diminuzione di un residuo attivo. È noto che le variazioni dei residui possano essere apportate solo e soltanto in fase di riaccertamento dei residui e non nelle variazioni di bilancio. Pertanto, risulta superfluo a parere dello scrivente motivare tale richiesta perché infondata già in linea di principio.
- 4) Infine si fa riferimento ancora ad un presunto disavanzo constatato dal Revisore in relazione al consuntivo 2018, ma che, come già motivato più volte, non sussiste e, pertanto, non si ritiene di dover approfondire tale contestazione.

P.Q.M.

Voglia il Consiglio Comunale approvare il punto all'o.d.g. superando il parere sfavorevole dell'Organo di Revisione.

¹ Modifica prevista dal decreto ministeriale 4 agosto 2016

² Modifica prevista dal decreto ministeriale 4 agosto 2016

Fagnano Castello li.29.7.2019



Il Sindaco
Avv. Giulio Tarsitano